REGOLAMENTO (UE) 2026/1463 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2026

che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio ([2]). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.

(2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.

(3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278, la cui produzione dell'Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione. È opportuno che il riesame obbligatorio sia completato entro il 31 dicembre 2026 di tali sospensioni, al fine di stabilire l'evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell'Unione.

(4) Occorre modificare la designazione, la classificazione o l'obbligo relativo all'uso finale di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.

(5) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2278, la Commissione ha riesaminato alcune sospensioni dei dazi TDC per prodotti che figurano nell'allegato di tale regolamento. Poiché è nell'interesse dell'Unione mantenere tali sospensioni dei dazi TDC per alcuni di tali prodotti, è opportuno fissare nuove date per il loro prossimo riesame obbligatorio.

(6) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere rimossi da tale allegato a decorrere dal 1º luglio 2026.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.

([1]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).